

AGEVOLAZIONI PER LA STABILIZZAZIONE E L'ASSUNZIONE DI GIOVANI E DONNE: ISTRUZIONI INPS (INPS - CIRC. 17.10.2012 n. 122)

Il decreto interministeriale 5 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. 17 ottobre 2012 n. 243, ha previsto il riconoscimento di incentivi ai datori di lavoro per la trasformazione o la stabilizzazione di rapporti di lavoro e per l'assunzione di giovani di età fino a ventinove anni o di donne indipendentemente dall'età anagrafica, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro che consentano di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

La misura, che ha carattere straordinario nel limite di spesa di euro 196.108.953,00 per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, riguarda i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013.

L'INPS, corrisponderà gli incentivi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili, attraverso le modalità telematiche previste dalla circolare 17 ottobre 2012 n. 122.

La circolare INPS precisa che l'incentivo riguarda uomini fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) e donne di qualunque età.

TRASFORMAZIONE O STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Contributo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro entro il 31 marzo 2013 e fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Tali forme di stabilizzazione, di giovani di età fino a ventinove anni e donne indipendentemente dall'età anagrafica, dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere o cessati da non più di sei mesi dal 17 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto), mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale purché di durata non inferiore alla metà dell'orario previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno (1).

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni a tempo determinato entro il 31 marzo 2013, di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani di età fino a ventinove anni e donne indipendentemente dall'età anagrafica, la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro, purché a incremento della base occupazionale degli ultimi 12 mesi e fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Il valore del contributo è stabilito nella misura di:

- 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi;
- 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi;
- 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

Per usufruire dei benefici economici, i datori di lavoro devono presentare domanda all'INPS, la quale corrisponderà gli incentivi nei limiti delle risorse stanziare e in base all'ordine cronologico di ricevimento delle richieste in un'unica soluzione decorsi sei mesi dalle trasformazioni, stabilizzazioni o assunzioni a tempo determinato.

La circolare INPS 17 ottobre 2012 n. 122 precisa che la domanda di ammissione agli incentivi potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", disponibile presso il sito internet dell'Istituto www.inps.it.

L'applicazione rilascerà un'attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, che in caso di insufficienza delle risorse residue individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale. Successivamente verranno rilasciate le funzionalità che consentiranno di conoscere l'esito dell'istruttoria dell'Istituto.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 19 ottobre 2012

Aderente a:

(1) Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 (S.O. n. 61 della G.U. 14 aprile 2003 n. 87)

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Articolo 3 - Orario normale di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 ottobre 2012 (G.U. n. 243 del 17.10.2012)

Attuazione dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

Visto, inoltre, il terzo periodo del comma 27 del sopracitato art. 24, laddove dispone che con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del Fondo;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che indica, come azione prioritaria, l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e che ribadisce il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis»;

Visto l'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Ritenuto, pertanto, al fine di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, di istituire il Fondo di cui al suindicato art. 24, comma 27, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, individuando, per l'anno 2012 e 2013, gli interventi straordinari in favore dei giovani e delle donne;

Decreta:

Art. 1

1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (d'ora in avanti Fondo).

Art. 2

1. Ai fini di promuovere, in via straordinaria, l'occupazione dei giovani e delle donne nel peculiare contesto dell'attuale fase economica, incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ovvero di maggiore durata, gli interventi di cui all'art. 24, comma 27, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 - nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013, a valere sul Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto - sono individuati come segue:

a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonche' all'incentivazione delle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalita' di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Le predette trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non piu' di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla meta' dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni;

b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro di cui al surrichiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, con incremento della base occupazionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite all'INPS per il finanziamento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde un incentivo del valore di 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione indicata al medesimo art. 2, comma 1, lettera a), avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013. L'incentivo e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, per i contratti, stipulati ai sensi del art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, con giovani di eta' fino a 29 anni e con donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

Art. 4

1. Per ogni assunzione a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, di giovani fino a 29 anni e di donne, indipendentemente dall'eta' anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013, l'Inps corrisponde, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, un incentivo del valore di 3.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato:

- a) a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013;
- b) a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato avvenute a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e sino al 31 marzo 2013.

Art. 5

1. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico e sono erogati ai medesimi datori di lavoro in un'unica soluzione decorsi sei mesi, rispettivamente, dalle trasformazioni o stabilizzazioni di cui all'art. 3, ovvero dalle assunzioni di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 2.

2. Gli incentivi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sono erogati dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis».

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono erogate all'INPS, previa richiesta, mediante acconto del settanta per cento dell'ammontare complessivo e la rimanente quota viene erogata a seguito di presentazione di apposita rendicontazione delle somme complessivamente riconosciute ai datori di lavoro.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fornero

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Grilli

INPS Circolare 17 ottobre 2012 n. 122

OGGETTO: Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 - art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SOMMARIO: *I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L'incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età. L'incentivo è autorizzato dall'Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziato dal decreto del ministero del lavoro. Si illustrano le modalità di invio della domanda di ammissione all'incentivo.*

1. La disciplina degli incentivi.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012 è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro, il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne" (cfr. allegato 1).

Il decreto è stato emanato in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 ed è entrato immediatamente in vigore.

Il decreto prevede un incentivo - pari a € 12.000 - per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata - anche in modalità progetto - e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l'assunzione; il decreto prevede altresì incentivi di importo minore per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

L'incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziare con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) e donne di qualunque età.

Per quanto riguarda la disciplina specifica dell'incentivo, si rinvia al testo del decreto, allegato alla presente circolare.

Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia:

- che l'incentivo non spetta se l'assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012
- che l'incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all'osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d'importanza minore («de minimis»).

2. Domanda di ammissione agli incentivi

La domanda di ammissione agli incentivi potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", disponibile presso il sito internet dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'applicazione rilascerà un'attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, che - in caso di insufficienza delle risorse residue - individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.

Successivamente verranno rilasciate le funzionalità che consentiranno di conoscere l'esito dell'istruttoria dell'Istituto.

Le modalità illustrate dovranno essere seguite sia dai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sia dai datori di lavoro agricoli.

Al fine di agevolare la conoscenza dei presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, si allega il fac-simile del modulo telematico DON-GIOV.

Con successivo messaggio saranno indicate le modalità con cui l'Istituto verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dell'incentivo autorizzato; verranno anche indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi.

Verranno altresì rese note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno

Il Direttore Generale

Nori

Allegato N.1

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2017-10-2012_Allegato%20n%201.doc

Allegato N.2

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2017-10-2012_Allegato%20n%202.doc